

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N.120 DEL 1964 “IGIENE- AZIENDE COMMERCIALI E UFFICI”.

Anno 2024.

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica della Convenzione n.120/1964, si comunica che nel periodo intercorso dall'invio degli ultimi rapporti (2015 e 2010) non sono intervenute variazioni sostanziali, solo alcuni emendamenti che hanno introdotto alcune disposizioni integrative e correttive.

La legge che fa riferimento alla Parte II della Convenzione 120 è il [decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successivi emendamenti](#). La maggior parte degli argomenti trattati si trova nel Titolo II - Ambienti di lavoro.

Tale decreto contiene i seguenti titoli:

Titolo I - Principi generali

Titolo II - Ambienti di lavoro

Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili

Titolo V - Segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro

Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi

Titolo VII - Attrezzature munite di videoterminale

Titolo VIII - Agenti fisici

Titolo IX - Prodotti chimici pericolosi

Titolo X - Esposizione ad agenti biologici

Titolo X-bis - Protezione contro le ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario

Titolo XI - Protezione contro le atmosfere esplosive

Titolo XII - Disposizioni in materia penale e di procedura penale

Titolo XIII - Norme transitorie e definitive.

In linea generale, l'applicazione delle disposizioni della Convenzione n.120/1964 viene garantita attraverso l'attività svolta dagli **organi ispettivi Azienda Sanitaria Locale(ASL) Ispettorato Nazionale del Lavoro(INL) e di vigilanza Istituto Nazionale per le Assicurazioni ed Infortuni sul Lavoro (INAIL)**, delle cui modalità operative si riferisce nella risposta al quesito relativo **all'articolo 6**.

Si sottolinea, inoltre, l'importanza nel contesto delle aziende o unità produttive della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (r.l.s.), il quale, insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente, è uno dei soggetti chiamati a svolgere un ruolo di rilievo nel sistema di prevenzione disciplinato dal decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. Tale normativa, infatti, attribuisce al r.l.s. una funzione consultiva/propositiva (es: accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi; promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, richiede l'intervento delle autorità competenti qualora non si ritengano sufficienti le misure adottate dal datore di lavoro, ecc.), finalizzata ad una soluzione partecipata dei problemi, ben differente dal tradizionale ruolo negoziale.

È divenuta obbligatoria la presenza di un soggetto che rappresenti i lavoratori ed al quale vengano riconosciute una serie di attribuzioni in materia di salute e sicurezza, con le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. La figura del r.l.s trova la sua fonte di regolamentazione principalmente negli articoli 37, 47, 50 del citato decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e nelle

intese collettive che, specie a livello interconfederale e nazionale di categoria, sono via via intervenute per quasi tutti i settori produttivi.

- **Articolo 1 Convenzione n.120**

Come già accennato, la disciplina nazionale è costituita dal [decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successivi emendamenti, \(Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro\)](#)(in allegato) che trova applicazione in tutti i settori di attività pubblica e privata, per le cooperative sociali e le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, nonché per i volontari dei Vigili del fuoco, i collaboratori coordinati e continuativi, i prestatori di lavoro accessorio, i lavoratori a domicilio ed i portieri privati ai quali, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 *bis*, 7, 8, 9 del predetto decreto, le norme del Testo unico in materia di salute e sicurezza si applicano solo nei casi espressamente previsti. Il Testo summenzionato è coordinato con il [DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106](#) che ha introdotto alcune disposizioni integrative e correttive, (in allegato) al precedente decreto n.81 del 2008.

- **Articolo 2 Convenzione n.120**

Per alcuni settori quali le Forze armate e di Polizia, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, il soccorso pubblico e della difesa civile, i servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato, degli uffici all'estero e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, degli archivi, delle biblioteche e dei musei, la tutela dell'igiene negli ambienti di lavoro **ai sensi del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, è specificamente disciplinata con i decreti emanati dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione**, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Di seguito si riportano i decreti che sono stati emanati:

- [decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90](#) - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge del 28 novembre 2005, n. 246;
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2011, n. 231](#) - Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile;
- [decreto interministeriale del 16 febbraio 2012, n. 51](#) - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- [decreto interministeriale del 18 novembre 2014, n. 201](#) - Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- [decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 271](#) - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
- [decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 272](#) per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge del 26 aprile 1974, n. 191.

- **Articolo 5 Convenzione n.120**

Il **decreto legislativo n. 81/2008**, detto anche **Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro**, è il principale riferimento legislativo in Italia sul tema della salute e sicurezza sul lavoro. Esso recepisce numerose Direttive Europee emanate nel tempo con l'obiettivo di uniformare nel continente la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'Italia e gli altri Stati membri dell'UE hanno l'obbligo di attuare tali direttive europee. In sede di predisposizione dei testi normativi in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, le Amministrazioni competenti procedono alle consultazioni delle parti sociali, attraverso l'acquisizione di pareri e osservazioni in ordine ai contenuti dei progetti dei testi elaborati dalle stesse Amministrazioni. Si ricorda, inoltre, che il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro all'art. 6 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la **Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro**. La Commissione è composta da rappresentanti delle Amministrazioni competenti e da 6 rappresentati delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I compiti della Commissione in materia di prevenzione e tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro sono espressamente disciplinati dall'art. 6 comma 8 del citato Testo unico in materia di salute e sicurezza.

- **Articolo 6 Convenzione n.120**

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, come da ultimo modificato dal [decreto-legge del 21 ottobre 2021, n. 146](#), convertito con modificazioni dalla [legge del 17 dicembre 2021, n. 215](#), la **vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** è svolta dalla **azienda sanitaria locale** competente per territorio, **dall'Ispettorato nazionale del lavoro** e, per quanto di specifica competenza, dal **Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, **dal Ministero dello sviluppo economico**, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le già menzionate amministrazioni.

In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per

quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco.

Nel rispetto del coordinamento, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi indicati.

I suddetti organi di vigilanza espletano, in linea generale, la loro attività di controllo attraverso accessi eseguiti direttamente sui luoghi di lavoro, tanto sulla base di specifiche segnalazioni o richieste, quanto per autonoma iniziativa o nell'ambito di programmi di vigilanza prestabiliti. Qualora, nel corso di tali accessi, si rilevino delle violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, tali da integrare illeciti penali, i suddetti organi sono tenuti a farne denuncia all'autorità giudiziaria. Contestualmente, viene impartita al contravventore un'apposita prescrizione contenente, insieme alla contestazione dell'illecito, l'individuazione di un termine (tecnicamente adeguato), entro il quale sanare la situazione di irregolarità. Se il datore di lavoro provvede a regolarizzare detta situazione, conformemente a quanto indicato nella prescrizione, il pubblico ministero procede all'archiviazione del procedimento penale e il relativo reato si estingue con il pagamento di una somma a titolo di oblazione. Diversamente, il procedimento penale prosegue il suo *iter*. Si sottolinea, al riguardo, che l'introduzione dello strumento della prescrizione *ex articolo 20 del decreto legislativo del 19 dicembre 1994, n. 758*, oltre a concorrere all'abbattimento delle situazioni di rischio, ha ridotto in maniera consistente il ricorso al processo penale in caso di violazioni attinenti l'igiene e sicurezza del lavoro, con conseguente minimizzazione del rischio di prescrizione dei reati, tanto frequente in passato da costituire incentivo alla non regolarizzazione delle situazioni di rischio.

- **Articolo 7 Convenzione n.120**

Articolo 64 del decreto legislativo n. 81/2008, contenuto nel Titolo II.

Tale articolo è attuato attraverso i Titoli II e III del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e dall'Allegato IV del medesimo decreto. Sulla base delle suddette disposizioni il datore di lavoro deve provvedere affinché i luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate.

- **Articolo 8 Convenzione n.120**

Allegato IV del decreto legislativo n. 81/2008, paragrafi 1.3.1.2 (finestre) e 1.9.1 (ventilazione).

Tale articolo è attuato attraverso il Titolo II e l'Allegato IV "Requisiti dei luoghi di lavoro" del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. Sulla base delle disposizioni in parola il datore di lavoro deve provvedere affinché, nei luoghi di lavoro chiusi, i lavoratori dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione che devono essere sempre tenuti funzionanti. Ogni guasto, infatti, deve essere segnalato da un sistema di controllo e deve essere eliminata qualsiasi sporcizia che potrebbe comportare un pericolo per la salute dei lavoratori.

Articolo 9 Convenzione n.120

Allegato IV del decreto legislativo n. 81/2008, paragrafo 1.10 (illuminazione).

Anche questo articolo è attuato attraverso il Titolo II e l'Allegato IV "Requisiti dei luoghi di lavoro" del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, in particolare, si segnalano i punti 1.5.11 e 1.10, nonché, con riferimento ai locali dormitori, i punti 1.14.2.2 e 1.14.4.2.5 del citato Allegato.

Inoltre, appare opportuno considerare la UNI EN 12464-1:2021 circa i requisiti illuminotecnici per le postazioni di lavoro.

Sulla base delle già menzionate disposizioni tutti i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale, a meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei. In ogni caso, tutti i locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano una illuminazione artificiale adeguata a salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. Inoltre, i luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto di illuminazione artificiale, devono disporre di una illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

- **Articolo 10 Convenzione n.120**

Allegato IV del decreto legislativo n. 81/2008, paragrafo 1.9.2 (temperatura).

L'articolo in parola è attuato attraverso il Titolo II e l'Allegato IV "Requisiti dei luoghi di lavoro" del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, in particolare si considera il punto 1.9 "Microclima" dell'Allegato IV.

La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. Nell'effettuare il giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.

La temperatura dei locali di riposo, dei locali del personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali. Le pareti vetrate, i lucernari e le finestre devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo stesso. Quando non risulta conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate e/o mezzi personali di protezione.

Infatti, l'articolo 181 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 al comma 1 espressamente prevede *"Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi"*, dove per agenti fisici, ai sensi del precedente articolo 180, comma 1 "si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori".

- **Articolo 11 Convenzione n.120**

Allegato IV del decreto legislativo n. 81/2008, paragrafi 1.2. (spazio del luogo di lavoro e postazione di lavoro), 1.3.1 (luoghi di lavoro al chiuso), 1.8 (luoghi di lavoro all'aperto) e 2.2 (luoghi di lavoro con rischio di polveri).

Il decreto legislativo n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro valuti un lungo elenco di rischi professionali, contemplati in vari titoli, e che adotti misure preventive e protettive adeguate. Quanto disposto dalla Convenzione trova applicazione nel Titolo II del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, il quale è dedicato interamente alla definizione dei requisiti che i luoghi di lavoro devono possedere per poter garantire ai lavoratori condizioni di sicurezza minime e adeguate

alla tipologia di attività svolta dall’azienda. L’articolo 63 rubricato “Requisiti di salute e sicurezza”, in particolare, rimanda all’Allegato IV del decreto in parola, che illustra, in modo molto dettagliato e omnicomprensivo, caratteristiche degli ambienti e delle infrastrutture in termini di stabilità, dimensioni, vie di circolazione e vie di fuga, varchi, scale, microclima, illuminazione e dotazioni igieniche.

Per i luoghi di lavoro in cui si preveda la presenza di più lavoratori, ove si tratti di nuova costruzione o di ristrutturazione, si deve, già in fase progettuale, notificare il progetto agli organi di vigilanza di competenza (quindi le ASL e/o il Comando dei Vigili del fuoco per le attività soggette). Le disposizioni generali si applicano a tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, dei cantieri, delle industrie estrattive, dei pescherecci, e delle aree boschive, che sono disciplinati da specifici regolamenti.

- **Articolo 12 Convenzione n.120**

Allegato IV del decreto legislativo n. 81/2008, paragrafo 1.13.1 (acqua).

L’articolo trova attuazione nelle disposizioni dell’Allegato IV al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, si segnala, in particolare, il punto 1.13.1.1 prevede che *“Nei luoghi di lavoro e nelle immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi”*. Il successivo punto 1.13.1.2, ancora, stabilisce che *“Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l’inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie”*.

- **Articolo 13 Convenzione n.120**

Allegato IV del decreto legislativo n. 81/2008, paragrafo 1.13.1 (servizi igienici).

L’articolo è attuato attraverso le previsioni del citato articolo 63 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, nonché dell’Allegato IV, punti 1.13.3.1 e 1.13.3.2.

- **Articolo 14 Convenzione n.120**

Le caratteristiche specifiche dei sedili di lavoro per le unità videoterminali sono elencate nell’allegato XXXIV del decreto legislativo n. 81/2008, paragrafo 1, lettera e).

L’attuazione dell’articolo è garantita dalle disposizioni dell’Allegato IV al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. I lavoratori possono poter disporre di un locale di riposo accessibile quando il tipo di attività lo richiede, ma tale previsione non trova applicazione per il personale che lavora negli uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa. I predetti locali devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale, in base al numero dei lavoratori. Inoltre, quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali, al fine di consentire ai lavoratori di soggiornarvi durante l’interruzione del lavoro in caso in cui la sicurezza e la salute lo esigano.

- **Articolo 15 Convenzione n.120**

Allegato IV del decreto legislativo n. 81/2008, paragrafo 1.12 (spogliatoi).

Il suddetto articolo trova attuazione mediante quanto previsto dagli allegati IV e XIII “Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere” del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

- **Articolo 16 Convenzione n.120**

Articolo 65 del decreto legislativo n. 81/2008.

Allegato IV del decreto legislativo n. 81/2008, paragrafo 1.3.1 (luoghi sotterranei o senza finestre).

L'articolo 65 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la normativa di riferimento in quanto prevede che “È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrono particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2”.

- **Articolo 17 Convenzione n.120**

Allegato IV del decreto legislativo n. 81/2008, paragrafo 2 (sostanze nocive).

Si veda anche il Titolo IX (protezione da sostanze chimiche pericolose). Si richiama a tale proposito anche il contenuto del rapporto italiano sulla convenzione OIL n. 170 sui prodotti chimici.

L'attuazione è garantita dall'Allegato IV del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, in particolare dal punto 1.8 “Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni”, il quale al punto 1.8.7 prevede che *“Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori: 1.8.7.1 sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti; 1.8.7.2 non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri; 1.8.7.3 possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente; 1.8.7.4 non possono scivolare o cadere”*.

Ancora, il successivo punto 1.11.2. “Refettorio”, al punto 1.11.2.4. stabilisce che *“Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicianti, sostanze polverose o nocive e nei casi in cui l'organo di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione”*.

Inoltre, il punto 2 disciplina la presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi e particolare riguardo devono avere i punti successivi da 2.2.1. a 2.1.5.

Si segnala anche che specifiche disposizioni per la difesa contro le sostanze chimiche sono contenute nel titolo IX del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

- **Articolo 18 Convenzione n.120**

Titolo VIII, Capo II (rumore) e Capo III (vibrazioni), del decreto legislativo n. 81/2008.

La disposizione normativa di riferimento è il Titolo VIII del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riguardo ai Capi I, II e III in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore ed alle vibrazioni durante il lavoro.

- **Articolo 19 Convenzione n.120**

Allegato IV del decreto legislativo n. 81/2008, paragrafo 5 (primo soccorso).
Decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388 e successive modifiche.

La normativa di riferimento è sempre il decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, il quale al Titolo I, Capo III detta la disciplina per la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro e delle emergenze, infatti, l'articolo 45 regolamenta il “Primo soccorso”. Tale norma richiama il decreto del Ministro della salute, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della funzione pubblica e del Ministro delle attività produttive del 15 luglio 2003, n. 388, il quale riporta il “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale (...”).

La norma disciplina l’organizzazione del primo soccorso aziendale, fissa le attrezzature minime che ogni azienda deve avere a disposizione per fronteggiare un eventuale emergenza medica e definisce gli obiettivi didattici, nonché i contenuti minimi della formazione dei lavoratori. Se prima i datori di lavoro potevano decidere come effettuare la formazione di coloro che avevano designato quali addetti alla squadra di primo soccorso, con tale norma i corsi devono essere effettuati da un medico e devono essere conformi, sia per la parte teorica sia per la parte pratica, a quanto previsto dal decreto. Per coloro che hanno già provveduto alla formazione prima dell’entrata in vigore del provvedimento, sono ritenuti validi i corsi effettuati a partire dal giorno nel quale sono stati terminati.

Il Titolo II del decreto legislativo n. 81/2008, relativo agli ambienti di lavoro, non si applica a:

- a) ai mezzi di trasporto;
- b) ai cantieri temporanei;
- c) alle attività estrattive;
- d) ai pescherecci;
- e) campi, boschi e altri terreni appartenenti a imprese agricole o forestali.

Si comunica, infine, che il presente Rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell’elenco allegato.

ALLEGATI:

- 1) [**decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successivi emendamenti**](#) (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
- 2) [**DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106**](#). Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 3) Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali.